

REP. 02/2017

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VILLARICCA

-PROVINCIA DI NAPOLI-

Contratto di appalto del servizio di portierato e guardiania di alcune strutture Comunali – CIG 66267685F2

Importo € 93.500,00 (Euro Novantatremilacinquecento/00) oltre oneri per la sicurezza in € 2.300,00 (Euro Duemilatrecento/00) oltre IVA .

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventitre del mese di Febbraio in Villaricca, nella Casa Comunale, avanti a me Dr. Fortunato Caso, Vice Segretario del Comune di Villaricca, in sostituzione del Segretario Generale Dr. Michele Ronza, in congedo, autorizzato "ope legis" a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, si sono costituiti:

1) Dr. Luigi Verde nato a Napoli (NA) il 10 Luglio 1958, nella qualità di Responsabile del Settore (art. 36 Regolamento Comunale Attività Contrattuale) il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del Comune – C.F. :80034870636

2) Sig. Leprini Gianfranco nato a San Cataldo (CL) il 22 Gennaio 1974 in qualità di Amministratore Unico della ditta "BSE S.r.l." con sede in San Cataldo (CL) alla Via Corso Unità d'Italia n. 21-

Codice Fiscale : 01853710851-



BSE s.r.l.
C.so Unità d'Italia, 21 - 93017 San Cataldo (CL)
P.IVA e C.F.: 01853710851
L'Amministratore Unico
Gianfranco Leprini



Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Vice Segretario Comunale rogante sono personalmente certo. Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.

PREMESSO

Che, con Determina del Capo Settore P.L. n. 968 del 30/06/2016 esecutiva, veniva indetta una Procedura Aperta, ai sensi dell'art.60 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta recante il prezzo più basso, sull'importo a base d'asta di Euro 110.000,00 (Centodiecimila/00) soggetto a ribasso d'asta ed Euro 2.300,00 (Euro Duemilatrecento00) per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso, oltre IVA, per l'appalto del servizio di portierato e guardiania di alcune strutture Comunali, per mesi quindici, approvando contestualmente il Capitolato d'Oneri.

Che, con Determina del Capo Settore P.L. n. 974 del 06/07/2016 esecutiva, veniva approvato il Bando di Gara ed il Disciplinare di gara, così come redatti dalla C.U.C.

Che, con Determina del Capo Settore P.L. n. 1426 del 03/11/2016 esecutiva, venivano approvati i verbali di gara nonchè aggiudicato il servizio de quo alla ditta "BSE S.r.l." con sede in San Cataldo (CL) per l'importo netto di € 93.500,00 (Euro Novantatremilacinquecento/00) oltre oneri per la sicurezza in € 2.300,00 (Euro Duemilatrecento/00) oltre IVA .

BSE s.r.l.
Comunità d'Italia - 21 - 93017 San Cataldo (CL)
P.IVA e CF.: 07653710851
L'Amministratore Unico
Gianfrancesco Leporelli

Che, al fine della verifica del possesso dei requisiti, sono stati acquisiti agli atti, il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio della ditta BSE Srl, nonché il Certificato dei Carichi Pendenti, il Certificato del Casellario Giudiziale dell'Amministratore Unico e del Socio della ditta de quo.

Che, l'efficacia dell'aggiudicazione, veniva attestata in data 04/11/2016 dal R.U.P. Dr. Luigi Verde.

Che, l'esito di gara, risulta regolarmente pubblicato.

Che, la ditta ha prodotto i seguenti documenti:

- 1 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla insussistenza delle cause di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- 2 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa ai familiari conviventi, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
- 3- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla insussistenza di rapporti di parentela e/o di affinità con i dipendenti e titolari di P.O. nel Comune di Villaricca, ai sensi del vigente PTPC.
- 4- Cauzione definitiva pari ad € 14.370,00 (Euro Quattordicimilatrecentosettanta/00) prestata con Polizza Fidejussoria n. 730913621 della Allianz Assicurazioni.
- 5- Polizza R.C.T. n. 807792742 della Allianz Assicurazioni.

BSE s.r.l.
C.so Unità d'Italia, 24 - 93017 Siracusa (SR)
P.IVA e C.F.: 01863710851
L'Amministratore Unico
Gianfranco Leprini

Che, l'impresa risulta "regolare" nei confronti dell'I.N.P.S. e I.N.A.I.L. come dal Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito agli atti, la cui scadenza validità è 15/04/2017.

Che, è stato acquisito agli atti, il Certificato di regolarità fiscale, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Caltanissetta-

Che, in data 06/02/2017 venivano richieste, tramite la BDNA, le Informazioni antimafia – Protocollo di Legalità.

Che, in data 10/02/2017 veniva rilasciato dalla Banca Dati Nazionale Unica, l' informativa antimafia a carico della ditta BSE Srl.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune di Villaricca, come sopra rappresentato el il Sig. Lepri Gianfranco, Amministratore Unico della ditta "BSE S.r.l." con sede in San Cataldo (CL), si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2) Il Comandante P.L., Dr. Luigi Verde, nella spiegata qualità in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta ed in esecuzione dei surrichiamati atti, ha affidato alla ditta "BSE S.r.l." con sede in San Cataldo (CL), che ha accettato l'appalto del servizio di portierato e guardiania di alcune strutture Comunali, per mesi quindici, a partire dal 10/11/2016, giusto Verbale di consegna del

BSE s.r.l.
C.so Unità d'Italia, 21 - 93017 San Cataldo (CL)
P.IVA e C.F.: 01853710851
L'Amministratore Unico
Gianfranco Lepri

servizio sotto riserva di Legge sottoscritto dalle parti, in data 08/11/2016,.

Art.3) La ditta si impegna ad effettuare il servizio di cui trattasi sotto la piena ed incondizionata osservanza di tutte le condizioni, modalità e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art.4) Il valore complessivo dell'appalto è di € 93.500,00 (Euro Novantatremilacinquecento/00) oltre oneri per la sicurezza in € 2.300,00 (Euro Duemilatrecento/00), oltre IVA .

Art. 5) Al pagamento di quanto dovuto sarà provveduto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 17 del Capitolato d'Oneri.

Art. 6) Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta, il servizio non sia espletato o non sia conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione Appaltante, saranno applicate le penali di cui all'art. 18 del Capitolato d'Oneri.

Art. 7) Nella prestazione del servizio che forma oggetto del presente contratto, la ditta appaltatrice si obbliga al rispetto ed all'integrale applicazione delle cosiddette "clausole sociali" ai fini dell'osservanza dei Contratti Collettivi di Lavoro che l'impresa stessa dichiara di ben conoscere.

La ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipen-

BSE s.r.l.
C. Unità d'Italia, 21 - 93017 San Cataldo (CL)
P.IVA e C.F. 01853710851
Amministratore Unico
Gianfranco Leprini

denti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso in vigore, per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. La ditta si obbliga altresì, ad applicare il Contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche se non sia aderente alle associazioni di categoria o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana della struttura e dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione di Legge sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è ultimato destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

BSE s.r.l.
C.so Unità d'Italia, 21 - 93017 San Cataldo (CL)
P.IVA e C.F.: 01865710861
L'A in amministratore Unipol
Gianfranco Esposito

Art.8) I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel Capitolato d'Oneri operano nel pieno diritto senza obbligo per il Comune di Villaricca della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art. 9) A tutti gli effetti del presente contratto, la ditta dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente.

Le notifiche e le intimazioni verranno effettuate a mezzo del messo Com.le ovvero mediante lettera raccomandata.

Art. 10) La ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre ditte che hanno partecipato alla gara.

La ditta si impegna altresì, a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del servizio.

La ditta si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o

BSE S.r.l.
C.so Unità d'Italia, 21 - 83017 San Cataldo (CL)
P.IVA e C.F.: 01863710851
L'Amministratore Unico
Gianfranco Lepetit

dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

Art.11) La ditta dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto nell'anno 2007 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Napoli che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto ad esclusione delle disposizioni di cui al Comma 2, punti h) e i) dell'art.2, del comma 1 dell'art.7 e del comma 1 punto n. 7 e 8 dell'art. 8, abrogati dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010 che qui si intende interamente richiamato.

In particolare l'Impresa si obbliga al rispetto dell'art. 3, Comma 8 della Legge 136/2010 che di seguito si riporta:

“La Stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui al Comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente Legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L'appaltatore, il sub appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria

C.so Unità d'Italia, 21 - 89017 Sarri Cataldo (CL)
P.IVA e C.F.: 01853710451
L'Amministratore Unico
Gianfranco Lepri

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente". Pertanto, in caso di inadempimento degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si intende risolto di diritto con tutte le conseguenze di Legge.

Art. 12) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

Art. 13) La ditta dichiara di essere soggetta agli adempimenti previsti dal D.P.R. 26/10/1972 n.633 relativi all'imposta sul valore aggiunto e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14) Il presente contratto riguarda servizio soggetto ad I.V.A. e, pertanto, si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

Art. 15) Sono a completo ed esclusivo carico della ditta appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata nonchè quelle di bollo, di rilascio copie, di registrazione ed i diritti di segreteria.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, per l'importo di € 45,00 (Euro Quarantacinque/00).

BSE s.r.l.
Via Po Unita d'Italia, 21 - 99047 San Cataldo (CL)
R.I.V.A e C.I.: 01859718651
L'Amministratore Unico
Gianfrancesco Lippini

Art. 16) la ditta è stata informata sul trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici (art. 18 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196).


Richiesto, io Vice Segretario Comunale rogante, ho ricevuto il presente contratto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, redatto in formato elettronico da persona di mia fiducia su n.10 (dieci) facciate compresa la presente, del quale ho dato lettura alle parti, unitamente all'allegato, che, dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo approvano e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono, con firma digitale, come segue:

-La ditta "BSE S.r.l. nella persona dell'Amministratore Unico

Sig. Leprini Gianfranco

-Il Funzionario del Comune Dr. Luigi Verde

-Il Vice Segretario Comunale Dr. Fortunato Caso



BSE s.r.l.
C.so Unità d'Italia, 21 - 92017 San Cataldo (CL)
P.IVA e C.F.: 01843710861
L'Amministratore Unico
Gianfranco Leprini

COMUNE DI VILLARICCA (PROVINCIA DI NAPOLI)

PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PORTIERATO E GUARDIANIA
DI ALCUNE STRUTTURE COMUNALI

CAPITOLATO D'ONERI

art. 1
(Oggetto del servizio)

Il presente Capitolato d'oneri disciplina il servizio di portierato e guardiania dei seguenti immobili siti in Villaricca (NA), e di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Villaricca:

1. Palazzo Somma - Baldascini (di seguito chiamato anche "Biblioteca Comunale"), sito alla via dei Sei Martiri;
2. Area a verde attrezzato (di seguito chiamata anche "Villa Comunale"), sita al corso Italia;
3. Area a verde attrezzato (di seguito chiamata anche "Centro Sportivo"), sita alla via Bologna.

I servizi oggetto di gara, da assicurare sempre con operatori in divisa, devono essere effettuati ininterrottamente e prioritariamente nella seguente modalità:

- presso la Biblioteca Comunale: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e solo il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 19,00 - un operatore;
- presso la Villa Comunale: per una media di 6 (sei) ore tutti i giorni, inclusi sabato e festivi, con un operatore; l'operatore originariamente assegnato presso la Biblioteca Comunale si aggiungerà il sabato e i giorni festivi presso la Villa Comunale;

- presso il Centro Sportivo: un operatore tutti i giorni per una media di 6(sei) ore;

A titolo puramente indicativo, il totale complessivo di ore nei 15 mesi conteggiate è pari a n. 7866 (SETTEMILAOTTOCENTOTTANTASESSANTASEI).

art. 2

(Durata ed ammontare del contratto)

La durata dell'appalto è di mesi 15 circa, con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio di guardiania.

Per il rinnovo e la proroga del contratto trovano applicazione le disposizioni legislative di cui al D.Lgs. n.° 50 del 18 aprile 2016 fermo restando che l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a garantire la continuità del servizio finalizzata all'espletamento ed al completamento delle procedure di aggiudicazione per una nuova gara.

Il prezzo posto a base dell'appalto è di complessivi € 112.300,00 IVA esclusa di cui € 2.300,00 oneri di sicurezza costo non soggetto a ribasso ed € 110.000,00 importo soggetto a ribasso sempre iva esclusa.

art. 3

(Requisiti d'ordine generale, modalità di presentazione dell'offerta e documenti prescritti per l'ammissione alla gara)

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti d'idoneità professionale previsti dall'art.83 comma 1° D.Lgs n.°50/2016

- 1) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza;
- 2) Essere in regola nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. (DURC regolare)

3) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68/99,

b) requisiti finanziari ed economici in base all'art.83 comma 1b del D.Lgs. 50/2016.

I requisiti minimi richiesti per l'ammissione alla gara sono i seguenti:

1) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due banche. In caso di raggruppamento di imprese, ogni impresa costituente il raggruppamento deve possedere almeno due idonee referenze bancarie;

2) per l'ammissione alla gara è richiesto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente Gara, di aver svolto servizi analoghi presso Enti Pubblici e Privati per un importo complessivamente pari ad almeno € 270.000,00 oltre IVA.

c) requisiti inerenti la capacità tecnica e professionale in base all'art.83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

1) elenco delle principali servizi effettuati negli ultimi tre anni con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati.

d) Avalimento -

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ricorrendo all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs n.°50/2016

art. 4

(Protocollo di legalità)

Il Comune di Villaricca ha aderito al Protocollo di legalità sugli appalti, stipulato tra il Prefetto di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di

Napoli, il Comune di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli, in materia di lavori e di forniture di beni e servizi sottoscritto in data 01.08.2007 Ai sensi dell'art. 2 la presente procedura, avendo valore superiore ad € 50.000,00 al netto dell'IVA, è soggetta all'applicazione del Protocollo di legalità, che, pertanto, si allega al Capitolato Speciale d'Appalto e ne forma parte integrante e sostanziale. Tutte le ditte concorrenti hanno l'obbligo di prendere visione del Protocollo di legalità, ed hanno l'obbligo di allegare, all'interno della busta contenente i "DOCUMENTI", a pena di esclusione, apposita dichiarazione in cui attestano di aver preso visione del Protocollo di legalità, di accettarlo nella sua interezza e senza condizioni e di impegnarsi ad ottemperare a tutto quanto stabilito a carico della ditta aggiudicataria del servizio.

L'Impresa si obbliga al rispetto del Protocollo di Legalità ad esclusione delle disposizioni di cui all'art. 2, Comma 2, punti h) e i) e dell'art. 8, Comma 1, punto n.8) abrogati dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 che qui si intende interamente richiamato.

In particolare l'Impresa si obbliga al rispetto dell'art. 3, Comma 8 della Legge 136/2010 che di seguito si riporta:

"La Stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture di cui al Comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente Legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. L'appaltatore, il sub appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente".

La ditta si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti

o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.

La ditta si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese - danneggiamenti - furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

art. 5

(Salvaguardia livelli occupazionali)

La ditta appaltatrice si obbliga a garantire la continuità occupazionale degli addetti attualmente impegnati nel servizio di portierato, sia nel numero di addetti pari a tre unità cat. A2 e sia nelle ore settimanali contrattuali per un compenso annuo come da perizia di spesa allegata riferita al contratto di portierato vigente compatibilmente con l'organizzazione del lavoro prescelta dall'impresa aggiudicataria ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n.° 50/2016 e nel rispetto dei principi nazionali e comunitari in materia di libertà imprenditoriale e di concorrenza.

art. 6

(Cauzione provvisoria)

Per essere ammessi all'appalto, le ditte concorrenti dovranno costituire apposita cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell'importo complessivo posto a base d'asta, pari ad € 2246,00 iva esclusa. Tale cauzione dovrà essere costituita esclusivamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 munito della prescritta autorizzazione ministeriale. Inoltre la fideiussione deve contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, e l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e l'impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione la cauzione definitiva.

Le cauzioni provvisorie delle ditte concorrenti non aggiudicatariе verranno restituite successivamente all'assegnazione dell'appalto. Quella della ditta risultata aggiudicataria verrà trattenuta, a garanzia degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione, fino alla stipula del contratto.

art. 7
(Stipula del contratto)

L'aggiudicatario è tenuto alla stipulazione del contratto entro 60 giorni dalla efficacia dell'aggiudicazione; nell'occasione deve produrre la polizza assicurativa di cui all'art. 9 e tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge. Il mancato rispetto del termine per cause imputabili all'aggiudicatario comporta la revoca dall'aggiudicazione. L'Ente in tal caso si riserva la facoltà di assegnare l'appalto al secondo concorrente utilmente collocato in graduatoria.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte, ad eccezione dell'IVA, saranno a carico dell'appaltatore.

Tutte le spese di pubblicazione sono anticipate dalla Stazione Appaltante e successivamente imputate all'appaltatore.

art. 8
(Spese contrattuali)

Saranno a carico dell'impresa aggiudicataria le spese relative alle procedure di gara, quelle relative alla stipula del contratto, nonché le spese di bollo degli atti contrattuali e di registrazione degli stessi.

Art. 9
(Deposito cauzionale definitivo)

L'aggiudicatario è obbligato a prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria definitiva nei modi e nelle forme di cui all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 dell'importo di aggiudicazione, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Il deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere costituito nei modi indicati nel successivo articolo n.º11) deve avere validità temporale fino alla completa esecuzione del servizio contrattuale e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione dei contratti.

La garanzia dovrà essere integrata fino a concorrenza dell'aliquota prevista in caso di esecuzione parziale.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 10

(Modalità di costituzione deposito cauzionale)

I depositi cauzionali potranno essere costituiti mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni) oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titolo per l'esercizio del ramo cauzioni.

In ogni caso la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della



stazione appaltante, con rinuncia espressa a valersi della eventuale scadenza della obbligazione principale di cui all'art. 1957 del codice civile.

art. 11
(Variazioni contrattuali)

Sospensione, riduzione o soppressione

L'Ente si riserva la piena ed insindacabile facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento per qualsiasi causa, mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima, con conseguente riduzione del corrispettivo rapportato al costo unitario dell'offerta economica.

L'Ente si riserva, altresì, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto, l'insindacabile facoltà di modificare le modalità dei servizi oggetto di gara descritti all'art. 1.

Ampliamento

Del pari, l'Ente si riserva l'insindacabile facoltà di ampliare, in caso di sopraggiunte necessità, il servizio di vigilanza per occorrenze connesse alle proprie esigenze organizzative, mediante preavviso dell'appaltatore da comunicare almeno tre giorni prima, con conseguente aumento del corrispettivo rapportato al costo unitario dell'offerta economica.

Si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare il servizio per un periodo di ulteriori sei mesi. L'offerta dovrà tenere conto di questa circostanza.

art. 12
(Conoscenza degli immobili)

L'impresa che intende partecipare alla selezione, pena l'esclusione dell'offerta presentata, ha l'obbligo di procedere alla ricognizione degli

immobili oggetto del servizio. Non verrà rilasciato alcun attestato da parte dell'Ente dell'avvenuto sopralluogo nelle strutture oggetto del servizio.

La ditta, in ogni caso, dà atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione e dell'estensione degli immobili dove dovrà essere effettuato il servizio, nonché di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente agli immobili di cui trattasi.

Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento utile alla formulazione dell'offerta.

art. 13

(Modalità di svolgimento del servizio)

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria con i propri capitali e mezzi tecnici, mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio.

L'offerta dovrà essere redatta tenendo conto che l'aggiudicatario dovrà eseguire, a titolo indicativo e non esaustivo, almeno i seguenti compiti di vigilanza:

- Effettuare la perlustrazione degli immobili verificandone gli accessi;
- Disciplinare l'accesso al parcheggio adiacente la Villa Comunale in caso di manifestazioni;
- Intervenire con rapidità per far cessare eventuali turbative da estranei legate all'attività istituzionale;
- Segnalare immediatamente alle autorità competenti (Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia Locale) quelle situazioni di anormalità o anche di semplice sospetto che avessero a verificarsi nell'esecuzione del servizio e alle quali non vi sia la possibilità di provvedere personalmente;
- Verificare e provvedere, al termine del turno pomeridiano e durante il servizio notturno, alla chiusura degli accessi e ripristinare, se del caso, lo stato di sicurezza degli immobili;



- Segnalare gravi anomalie e rilevanti problemi riscontrati durante il servizio;
- Accertare e verbalizzare l'utilizzazione impropria delle attrezzature dell'immobile;
- Verificare se alla fine dell'orario del servizio non permangano persone negli immobili;
- Per ogni immobile dovrà essere redatto a cura della ditta appaltatrice e custodito apposito registro recante tutte le informazioni e le istruzioni tecniche necessarie per assicurare le prestazioni sopra indicate. Tale documento dovrà essere sottoscritto per presa visione da ogni agente prima di assumere servizio per la prima volta in ogni struttura.

art. 14
(Scioperi)

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi, proclamati dalle Organizzazioni Sindacali del personale addetto ai servizi di vigilanza, l'Amministrazione opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore, di servizio non prestato. In caso di scioperi l'impresa è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione, garantendo per quanto possibile lo svolgimento dei servizi minimi indispensabili.

art. 15
(Oneri a carico dell'Appaltatore)

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri concernenti il personale da esso dipendenti, le attrezzature ed i materiali occorrenti.

art. 16
(Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario)

L'aggiudicatario è responsabile verso l'Amministrazione della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell'opera dei propri dipendenti.

L'aggiudicatario dovrà assicurare il puntuale adempimento degli obblighi relativi alla previdenza e assistenza sociale, derivanti sia da leggi che da contratti collettivi, in favore degli addetti al servizio oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario dovrà esibire trimestralmente al Capo Settore Polizia Municipale la documentazione atta a dimostrare l'assolvimento degli obblighi contributivi a favore del personale dipendente.

Qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati presso gli Uffici competenti risulti che l'aggiudicatario non abbia ottemperato a qualcuno dei suddetti obblighi, l'Amministrazione Comunale potrà operare, in sede di pagamento delle fatture, una trattenuta cautelativa pari al 25% dell'importo di esse sino a quando gli Uffici competenti non avranno comunicato l'avvenuta regolarizzazione. Nessun risarcimento o interesse verrà corrisposto dall'Ente per le somme sopra trattenute.

Per esigenze organizzative e per ragioni di sicurezza l'impresa appaltatrice si obbliga, all'inizio del servizio in oggetto, a dichiarare il numero dei dipendenti che intende impiegare nel corso della giornata e a fornire l'elenco nominativo dei dipendenti stessi che verranno occupati, con l'indicazione del relativo indirizzo.

Durante la permanenza nelle strutture, il personale dell'impresa dovrà mantenere un contegno irreprensibile ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall'Amministrazione nella persona del Capo Settore competente.

L'aggiudicatario, inoltre, avrà ad esclusivo suo onere di risarcire alla stazione appaltante i danni che dovessero essere causati nello svolgimento del servizio medesimo.

L'impresa assume su di sé la piena responsabilità penale e civile derivante da qualsiasi causa dipendente dall'esecuzione dell'appalto.

A copertura dei rischi di cui sopra, l'appaltatore dovrà stipulare, con una compagnia di assicurazione di primaria importanza nel settore, e successivamente dovrà far pervenire all'Amministrazione in copia conforme, apposita polizza che copra i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso

terzi, per danni o furti comunque verificatisi durante l'espletamento del servizio di portierato e guardiania.

Detta polizza dovrà essere stipulata entro un mese dalla data di comunicazione di aggiudicazione della gara. L'impresa deve obbligarsi a sottoporre prima della stipula del contratto la polizza all'approvazione dell'Ente, accettando senza riserva alcuna le prescrizioni e richieste di modificazione che quest'ultimo dovesse rivolgerle in proposito. Detta polizza dovrà essere già sottoscritta al momento della sottoscrizione del contratto.

art. 17
(Pagamenti)

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolare fattura e previo accertamento della regolare esecuzione del servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

Le tariffe si intendono fisse ed invariate per tutta la durata dell'appalto. Eventuali adeguamenti saranno possibili solo, previa richiesta e relativa autorizzazione, in presenza di nuovi limiti tariffari imposti dall'autorità competente per il servizio di portierato e guardiania, ed in tal caso nella sola misura necessaria a garantire il rispetto dei nuovi limiti.

Il corrispettivo potrà essere soggetto a diminuzione o aumento in relazione alle minori o maggiori prestazioni che dovessero essere effettuate, giusta quanto previsto dal precedente art. 11.

art. 18
(Penali)

Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile all'impresa il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione si applicherà una penale da € 300,00 (trecento/00) fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00).

Handwritten signatures in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top and two smaller ones below it.

Parimenti comporterà una penale da € 300,00 (trecento/00) fino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) la violazione anche di un solo obbligo previsto dal contratto.

In caso di inadempienze, oltre all'applicazione delle penali l'impresa sarà obbligata al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione e fatte salve, comunque, la possibilità di rescissione del contratto per inadempimento da parte della ditta aggiudicataria e l'incameramento della cauzione.

Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate l'Amministrazione Comunale renderà tempestivamente informata l'impresa mediante lettera raccomandata A.R.

Le penalità a carico dell'impresa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'impresa.

art. 19

(Risoluzione del contratto)

L'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale, salva l'azione per il maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

- a) Sospensione arbitraria del servizio da parte della ditta, qualunque ne sia la causa e la durata. La risoluzione potrà aver luogo senza l'obbligo, per il Comune di Villaricca, di una preventiva diffida a ripristinare il servizio;
- b) Nel caso in cui siano state rilevate e contestate e notificate complessivamente cinque inadempienze per le quali non siano state prodotte giustificazioni considerate adeguate dall'Ente;
- c) In caso di fallimento o concordato fallimentare;
- d) In caso di subappalto o cessione totale o parziale;

- e) Impossibilità di eseguire in contratto, in conseguenza di cause non imputabili all'impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;
- f) Mancato rispetto delle clausole del Protocollo di legalità.

Nei casi suddetti l'Ente sarà tenuto a corrispondere alla ditta soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente sostenute, salvo l'incameramento in favore dell'Amministrazione Comunale della cauzione ed il risarcimento del maggior danno subito.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

art. 20
(Recesso)

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal presente contratto, con preavviso di almeno un mese da notificarsi all'impresa tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

art. 21
(Divieto di cessione e subappalto)

E' fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere ad altri il contratto e di subappaltare in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione *ipso iure* del rapporto e l'incameramento a titolo di penale del deposito cauzionale costituito a garanzia del buon espletamento del servizio, salva ed impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni.

art. 22
(Operatività delle clausole)

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'appaltante.

art. 23
(Elezione di domicilio)

Per l'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario si impegna ad eleggere e comunicare, prima della stipula del contratto, il proprio domicilio presso il Comune di Villaricca.

Presso tale domicilio l'Amministrazione invierà o notificherà ogni eventuale comunicazione, atto giudiziale o stragiudiziale inerente al rapporto contrattuale.


art. 24
(Controversie)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente Capitolato, e che non sia risolta mediante amichevole composizione tra le parti, sarà portata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia.

art. 25
(Norme di riferimento)

L'esecuzione del contratto sarà regolata dalle clausole in esso contenute, nonché da quanto stabilito nel capitolato, nel disciplinare di gara e nell'offerta economica dell'impresa, che costituiscono parte integrante del

contratto. Si applicano, inoltre, per quanto non espressamente previsto, le leggi in materia di servizi e forniture e le norme del Codice civile.



Il Responsabile del VI Settore del Comune di Villaricca
Comandante P.M. Dr. Luigi Verde

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]